



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), nella persona del Presidente dott. Raffaele Cantone,

 \mathbf{E}

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM), nella persona del Ministro p.t. Dott. Gian Luca Galletti,

di seguito congiuntamente indicate come "Parti",

Vista la legge 8 luglio, 1986 n. 349 di istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha individuato l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014 n. 142 che ha definito la nuova organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito MATTM), e in particolare l'art. 7 che ha istituito la "Direzione generale per il clima e l'energia" affidando alla stesse i compiti riguardanti le attività relative agli "acquisti verdi" e ai sistemi di certificazione ambientale Ecolabel ed Emas;

Considerato che il ruolo dell'ANAC risulta ampliato e rafforzato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha trasferito all'Autorità Nazionale Anticorruzione i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contestualmente soppressa;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Visto, in particolare, l'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale", il quale prevede che:

- le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (di seguito PAN GPP) attraverso l'inserimento nella documentazione di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del MATTM:
- che detti criteri devono essere tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del *criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*, ai sensi dell'articolo 95, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 50/2016;
- che i predetti obblighi si applicano per gli affidamenti di qualunque importo relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del PAN GPP;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296, che all'articolo 1, comma 1126, assegna al MATTM il compito di predisporre ed attuare il PAN GPP;

Considerato che il PAN GPP è stato approvato con decreto del MATTM, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, dell'11 aprile 2008 (G.U. n.104 del 8 maggio 2008), quindi successivamente aggiornato con decreto del 10 aprile 2013 (G.U. n.102 del 3 maggio 2013) – Revisione 2013, ed ora in corso di aggiornamento;

Visto, in particolare, l'articolo 2 del citato decreto dell'11 aprile 2008, il quale prevede l'adozione con decreto del MATTM dei Criteri Ambientali Minimi, ovvero delle misure volte a all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'appalto pubbliche, da definire in relazione a determinate categorie di appalto;

Visto il pregresso accordo siglato in data 22 luglio 2011 tra la soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed il MATTM, che aveva ad oggetto la collaborazione in materia di rilevazione degli appalti rispettosi dei criteri di sostenibilità ambientale;

Considerato il periodo di intervenuta abrogazione, ad opera della prima versione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale), il quale aveva introdotto l'obbligo, per la soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di provvedere al monitoraggio dell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi;

Visto l'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, il quale attribuisce all'ANAC:

- la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, nei limiti di quanto stabilito dal decreto stesso, anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione (comma 1);
- la gestione, per il tramite dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive (comma 8);

 il compito di monitorare, attraverso la sezione centrale dell'Osservatorio, l'applicazione dei criteri ambientali minimi fissati con decreto del MATTM ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (comma 9);

Considerata la Comunicazione della Commissione europea COM (2008) 400 "Appalti pubblici in un ambiente migliore" con cui la Commissione Europea ha sottolineato l'importanza di attivare un monitoraggio per valutare il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di "green public procurement";

Considerata la Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1386/2013/UE (7° Programma d'azione europeo per l'ambientale 2014-2020), la quale include il monitoraggio sugli appalti verdi tra le azioni prioritarie che la Commissione Europea dovrà svolgere sulla base dei dati da acquisire dagli Stati Membri;

Considerata la Direttiva europea 2014/24/UE sugli appalti pubblici, in particolare l'articolo 83, par. 3, il quale prevede che la Commissione Europea richieda informazioni agli Stati membri in merito all'uso strategico degli appalti;

Considerato, dunque, l'interesse delle Parti a rinnovare la propria collaborazione al fine di dare piena attuazione alle norme in materia di sostenibilità ambientale degli acquisti da parte delle Pubbliche Amministrazioni,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 2 (Ambiti di collaborazione)

Le Parti si impegnano a collaborare, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, al fine di garantire il rispetto delle norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia ambientale.

La collaborazione riguarderà, in particolare, i seguenti ambiti:

- a) monitoraggio e vigilanza sull'applicazione dei criteri ambientali minimi: definizione delle eventuali informazioni necessarie al monitoraggio sia nella fase di aggiudicazione che di esecuzione dei contratti pubblici; definizione di indicatori di criticità nella fase esecutiva dei contratti e di criteri di sostenibilità ambientale anche al fine dell'individuazione di casi specifici da inserire nei piani di vigilanza ANAC;
- b) attività regolatoria e di indirizzo: condivisione di atti di indirizzo, linee guida, clausole-tipo per bandi e capitolati e simili atti, che verranno ritenuti necessari ai fini di una ottimale attuazione delle norme in materia di sostenibilità ambientale degli acquisti pubblici, al fine di fornire ausilio alle stazioni appaltanti, garantendo altresì uniformità di indirizzi;
- c) attività di formazione: collaborazione alla realizzazione di iniziative formative per funzionari della Pubblica Amministrazione.

Le modalità della collaborazione di cui ai punti precedenti potranno essere stabilite dalle Parti in successivi atti attuativi ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 4

(Referenti)

Le Parti designano ciascuna un Referente per l'attuazione del presente accordo.

I Referenti designati dalle Parti sono:

- a) per l'ANAC: dott. Stefano Fuligni
- b) per il MATTM: la dottoressa Cristina Tombolini, Dirigente Divisione II

Le Parti si impegnano altresì ad istituire un Comitato operativo per l'attuazione delle forme di collaborazione di cui all'articolo 2, composto sino a tre componenti per parte, rappresentativi degli uffici maggiormente interessati dalle attività da realizzare.

Art. 5 (Oneri)

Dall'attuazione del presente accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6 (Durata, rinnovo, modifiche, recesso)

Il presente Accordo è valido per tre anni a decorre dalla data di trasmissione tramite posta elettronica certificata dell'originale dell'atto contenente la firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

Le Parti potranno stipulare ulteriori accordi integrativi, modificativi ed attuativi del presente Protocollo, che si rendessero necessari e/o opportuni al fine di una migliore realizzazione di quanto previsto ai superiori articoli, da approvarsi e stipularsi nelle stesse forme del presente atto. Ogni eventuale rinnovo sarà concordato per iscritto dalle Parti.

Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni alle altre Parti e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.

Art. 7 (Utilizzo dei loghi)

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo, senza che ciò comporti per le parti oneri finanziari dovuti per l'utilizzazione degli stessi. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.

Art. 8 (Trattamento dei dati personali)

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni e dei Provvedimenti e Linee guida 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 9 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni fra le Parti saranno inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per l'ANAC: protocollo@pec.anticorruzione.it;

per il MATTM: dgcle@pec.minambiente.it

Art. 10 (Controversie)

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Art. 11 (Disposizioni finali)

Il presente accordo è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Roma lì 19 marzo 2018

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione Il Presidente Raffaele Cantone Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Gian Luca Galletti